

## **Deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 12 febbraio 2009**

**"Approvazione modifiche e integrazioni all'allegato della DGR 1483/08 relativo a modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza, formazione e dimostrazione in materia agoforestale".**

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale", integrata dall'articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)";

VISTI i seguenti provvedimenti:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 che all'art. 15 comma 2 stabilisce che gli organismi prestatori di servizi di consulenza devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 - Parte seconda - del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

RICHIAMATA la DGR n. 1483 del 21/11/2008 con la quale sono state approvate le modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale, di seguito Prestatori di Servizi.

DATO ATTO che:

- con atto di significazione e diffida avanzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati prot. n. 6078 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "PSR Liguria 2007-2013 Misura 114- Consulenza aziendale DGR 11 21 novembre 2008, n. 1483", si richiede la modifica della richiamata DGR 1483/2008 per conformarla ai principi giuridici della sentenza TAR Bologna n. 3474 del 22/07/2008, e della sentenza TAR Milano n. 5963 del 3/12/2008, quest'ultima non conosciuta al momento di adozione della citata DGR n. 1483/2008;
- il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali con nota n. 210 del 22/1/2009 ha richiesto la sospensione in autotutela della citata DGR n. 1483/2008 al fine di adeguarla ai principi giurisprudenziali vigenti;

PRESO ATTO delle seguenti sentenze:

- sentenza n. 3474/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna Sez. 1, con la quale vengono parzialmente accolti i ricorsi promossi, tra l'altro, dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e dall'Ordine dei Veterinari;
- sentenza n. 5963/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano Sez. 1, con la quale vengono parzialmente accolti i ricorsi promossi, tra l'altro, dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari;

CONSIDERATO che:

- è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al fine di rendere conformi alle normative vigenti la disciplina dei requisiti di accesso per il riconoscimento dei Prestatori di Servizi di cui all'allegato alla citata DGR n. 1483/2008;
- tali modifiche e integrazioni riguardano in particolare i requisiti del personale tecnico del prestatore di servizi nonché i modelli per la presentazione delle istanze di riconoscimento, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che in sede di riunione datata 10 febbraio 2009 il Presidente nazionale Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e il Presidente nazionale del Consiglio Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali hanno accolto ai sensi della Legge n.241/1990 le modifiche e integrazioni presentate dalla Regione Liguria e comprendenti le proposte fornite dai medesimi Ordini, come da verbale prot. NP/2009/23045 agli atti del Settore Servizi alle Imprese Agricole;

ATTESO che ai sensi della citata DGR n. 1483/2008 le istanze di iscrizione all'albo regionale devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL e che pertanto è opportuno prorogare il termine di scadenza fissato al 16 febbraio 2009;

RITENUTO di:

- approvare le modifiche ed integrazioni all'allegato di cui alla citata DGR n. 1483/2008, come dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;
- approvare la proroga per la presentazione delle domande di riconoscimento dal 16 febbraio 2009 al 16 aprile 2009;
- disporre che il testo coordinato dell'allegato di cui alla DGR n. 1483/2008, comprendente le modifiche e integrazioni citate, venga allegato al presente provvedimento.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Antincendio Boschivo e Protezione civile.

### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modifiche e integrazioni all'allegato di cui alla citata DGR 1483/2008 relativa alle modalità e criteri per il riconoscimento degli Organismi abilitati all'erogazione dei servizi di consulenza, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale come di seguito riportate:

**a) al punto 5) "requisiti dei prestatori di servizi agroforestali", nella tabella rubricata "settore d'intervento" è aggiunto:**

- *"l'Organismo può optare per uno o entrambi i settori d'intervento, di seguito riportati:"*

**b) al punto 5) "requisiti dei prestatori di servizi agroforestali" è completamente sostituita la Lettera a) "Requisiti organizzativi e professionali" come segue:**

➤ i "Prestatori di servizi" devono essere organismi giuridici di diritto privato, costituiti nelle forme previste dal codice civile (es. società, studi associati, associazioni).

Per le attività dimostrative e formative possono richiedere il riconoscimento, quali Prestatori di servizi, e la contestuale iscrizione nell'apposito elenco regionale, Enti di ricerca e sperimentazione operanti a livello regionale con comprovata esperienza e competenze in attività sperimentali, dimostrative e nell'erogazione di servizi specialistici in ambito agricolo, zootecnico e/o forestale.

L'atto costitutivo o statutario deve espressamente prevedere tra le proprie finalità l'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il riconoscimento (consulenza aziendale, assistenza tecnica, formazione in agricoltura o analoghi).

Relativamente al requisito dell'affidabilità, il legale rappresentante e il personale tecnico non devono essere stati oggetto di condanne, negli ultimi cinque anni, per reati di natura amministrativa e penale;

- il Prestatore di Servizi nell'ambito della provincia in cui intende svolgere l'attività:
  - deve disporre di almeno una sede operativa;
  - può attivare eventuali sportelli territoriali (facoltativo).

La disponibilità dei locali deve essere comprovata da valido titolo di possesso (es. contratti di locazione, titolo di proprietà, comodato d'uso). I locali devono essere conformi alla normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. vo 626/94 e successivi.

Ciascuna sede operativa deve essere:

- individuata da apposita targa riportante la seguente indicazione: Logo Regione Liguria, Nome del soggetto, Prestatore di servizi (agricolo/forestale/agroforestale), orari di apertura. L'Organismo è tenuto ad esporre la targa entro sessanta giorni dalla data del riconoscimento;
- aperta al pubblico per almeno 12 ore settimanali;
- dotata di adeguate e idonee attrezzature e risorse di base, d'ufficio ed informatiche, in particolare: almeno un recapito telefonico fisso, una postazione fissa PC, collegamento ad internet, indirizzo di posta elettronica, apparecchio fax.

I sopracitati requisiti non sono richiesti per gli sportelli territoriali.

- Considerato che l'Organismo può operare sia nell'ambito della formazione che della consulenza aziendale e che le materie trattate possono avere un carattere multisettoriale e multidisciplinare i "Prestatori di servizi" devono possedere, in base alle tipologie dei servizi per i quali viene richiesto il riconoscimento, adeguata e comprovata esperienza e competenza professionale in campo agricolo, zootecnico e/o forestale. In particolare devono disporre di personale tecnico (dipendente o convenzionato, socio o associato) qualificato per il settore prescelto ed una significativa esperienza nelle materie per le quali viene svolto il servizio o aver svolto adeguati corsi formativi.

Nell'organigramma della struttura devono essere definiti puntualmente personale, ruoli e competenze. Al riguardo ai fini del riconoscimento il Prestatore di servizi deve avere una struttura operativa di base composta almeno da:

- un **coordinatore tecnico**;
- uno **staff tecnico** composto per ogni provincia di operatività da almeno un collaboratore tecnico (agricolo, zootecnico e/o forestale) e da un operatore tecnico;
- un **operatore di segreteria**, se dipendente anche a part-time;
- un **amministrativo**, dipendente o convenzionato, che garantisca un'idonea gestione amministrativa e finanziaria dell'Organismo.

Di seguito vengono riportati i requisiti che devono possedere il coordinatore e il personale tecnico dello staff:

- **Per il coordinatore tecnico**

– ruolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– svolge prioritariamente il ruolo di dirigere e coordinare il personale dal punto di vista tecnico e amministrativo nonché organizzare la gestione dell'attività dell'Organismo nelle diverse sedi operative e nei diversi settori d'intervento a livello regionale e/o provinciale;</li> <li>– cura i rapporti con la Regione dal punto di vista tecnico e amministrativo;</li> <li>– assume la figura di responsabile tecnico-amministrativo nell'erogazione dei servizi offerti e nell'attuazione dei progetti formativi e dimostrativi;</li> <li>– può svolgere attività tecnico - operativa.</li> </ul>
– titolo di studio	– possesso di un titolo di studio pari, come minimo, alla scuola secondaria di secondo grado;
– titolo professionale	– essere iscritto al pertinente albo professionale in campo agricolo, zootecnico e/o forestale;
– altre disposizioni	– essere appositamente nominato o designato dall'Organismo

	richiedente; – non può svolgere le attività per altri Prestatori riconosciuti.
--	---

• **Per il collaboratore tecnico**

– ruolo	– organizza e svolge, su indicazione del coordinatore tecnico, le attività formative e/o tecnico-operative a livello provinciale nell'ambito delle tipologie dei servizi offerti; – si rapporta con il coordinatore tecnico per l'erogazione dei servizi offerti;
– titolo di studio	– possesso di un titolo di studio pari, come minimo, alla scuola secondaria di secondo grado attinente al settore d'intervento prescelto;
– titolo professionale	– una esperienza lavorativa almeno biennale ovvero essere iscritto al pertinente albo professionale in campo agricolo, zootecnico e/o forestale;
– altri disposizioni	– opera a livello provinciale nell'ambito dello staff tecnico; – può assumere il ruolo di collaboratore tecnico agricolo/zootecnico ovvero di collaboratore tecnico forestale.

• **Per l'operatore tecnico**

– ruolo	– svolge prioritariamente le attività tecniche di base a supporto dei collaboratori tecnici;
– titolo di studio	– possesso di un titolo di studio pari, come minimo, alla scuola secondaria di secondo grado;
– titolo professionale	– una esperienza lavorativa almeno annuale ovvero essere iscritto al pertinente albo professionale in campo agricolo/zootecnico e/o forestale
– altri disposizioni	– opera a livello provinciale nell'ambito dello staff tecnico

NB: I titoli di studio devono essere rilasciati dallo Stato membro dell'U.E. di origine;

Indipendentemente dal territorio di operatività e dal settore di intervento prescelto (agricolo, zootecnico e/o forestale), il Prestatore di Servizi può avvalersi eventualmente dello stesso coordinatore, di un unico operatore di segreteria e di un amministrativo.

Per ciascuna sede operativa provinciale l'Organismo deve avvalersi di almeno un operatore tecnico e per ogni settore prescelto di un collaboratore tecnico; pertanto nel caso di iscrizione nell'elenco regionale per entrambe le sezioni, l'Organismo deve garantire la presenza sia di un collaboratore tecnico agricolo/zootecnico sia di un collaboratore tecnico forestale.

La struttura operativa di base di cui sopra è da intendersi requisito minimo di accesso per il riconoscimento nell'apposito elenco regionale dei "prestatori di servizio".

Si specifica altresì che l'Organismo dovrà assicurare, tenuto conto del numero e tipologia di servizi e delle attività erogate una base operativa e professionale adeguata agli obiettivi previsti dagli specifici Bandi sottostando alle modalità e agli obblighi previsti nei medesimi e che per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività.

Per le attività di consulenza aziendale, se richiesto, il Prestatore di Servizi dovrà inoltre avvalersi di personale tecnico con conoscenze e competenze per coprire i campi della "condizionalità" e della "sicurezza del lavoro".

L'Organismo dovrà attestare le competenze e l'esperienza lavorativa e professionale del personale (coordinatore, collaboratore tecnico e operatore tecnico) tramite la documentazione attestante:

- titolo di studio;
- abilitazione (indicare la data e la sede di superamento dell'esame e l'iscrizione all'albo/ordine con i relativi estremi);
- esperienza professionale e lavorativa;
- partecipazione ad attività formative.

I "Prestatori di servizi" devono garantire in proprio la gestione del servizio, con la possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne stipulando specifici accordi preliminari o convenzioni con soggetti qualificati (propri Istituti, Enti specializzati, professionisti, etc.) sotto l'aspetto tecnico – scientifico per specifiche e dimostrabili esigenze, necessarie alla positiva realizzazione delle attività finanziate. Nel caso di accordi preliminari i Prestatori di servizi sono tenuti comunque a presentare una copia della convenzione definitiva nelle modalità previste negli specifici Bandi.

➤ Per gli Organismi riconosciuti sono considerati elementi qualificanti e non obbligatori i seguenti ulteriori requisiti, che potranno essere considerati elementi di priorità nell'ambito dei Bandi di attuazione:

- l'ottenimento di certificazione;
- la disponibilità di strutture per le analisi agrochimiche di laboratorio (terreni, produzioni vegetali e zootecniche, etc.) anche in convenzione con soggetti terzi;
- l'adozione di strumenti informativi sulla tipologia dei servizi offerti e modalità di accesso (es. carta servizi).

**c) al punto 5) "Requisiti dei prestatori di servizi agroforestali" è modificato il 6° trattino della Lettera b) "Obblighi", come segue:**

- *"assicurare la partecipazione di almeno di un tecnico alle iniziative di aggiornamento tecnico e normativo, in particolare in materia della condizionalità, eventualmente organizzate o riconosciute dalla Regione";*

**d) al punto 5) "Requisiti dei prestatori di servizi agroforestali" è modificato l'ultimo comma della Lettera c) "Incompatibilità", come segue:**

- *"L'Organismo richiedente con apposita dichiarazione deve dichiarare l'assenza delle sopracitate condizioni di incompatibilità".*

**e) al punto 7) "Modalità d'iscrizione" è eliminato il 6° trattino della Lettera b) "documentazione a corredo dell'istanza ", di seguito riportato:**

- *"dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) del coordinatore tecnico e dei tecnici staff (modello 3 e 4)";*

**f) al punto 9 "Controlli" secondo trattino delle irregolarità gravi è sostituita la seguente parola:**

- *"responsabile tecnico" con "coordinatore tecnico";*

**g) nel Mod. 1 "Domanda" dopo "SI IMPEGNA" il 4° trattino è sostituito come segue:**

- *"assicurare la partecipazione di almeno un tecnico a iniziative di aggiornamento tecnico e normativo, in particolare in materia della condizionalità, eventualmente organizzate o riconosciute dalla Regione";*

**h) nel Mod. 1 "Domanda" dopo "ALLEGA la seguente documentazione" il quinto trattino è sostituito come segue:**

- *"la relazione tecnica (modello 3) anziché (modello 5)"*

**i) nel Mod. 1 "Domanda" dopo "ALLEGA la seguente documentazione" sono eliminati:**

- il 3° trattino "Dichiarazione sostitutiva di certificazione del coordinatore tecnico e dei tecnici staff" e 4° trattino "Dichiarazione sostitutiva di notorietà del coordinatore tecnico e dei tecnici staff";

**l) il modello 3 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e il modello 4 “Dichiarazione Sostitutiva di notorietà” sono eliminati;**

**m) nel modello 5 “relazione tecnica”, che diventa modello 3, sono sostituite le seguenti parole:**

- *RTA = (responsabile tecnico agricolo) **con** CTA = (collaboratore tecnico agricolo)*
  - *RTF = (responsabile tecnico forestale) **con** CTF = (collaboratore tecnico forestale)*
  - *TS = tecnico di supporto **con** OT = (operatore tecnico)*
2. di prorogare i termini per la presentazione delle domande dal 16 febbraio 2009 al 16 aprile 2009;
  3. di disporre di allegare al presente provvedimento il testo coordinato dell'allegato di cui alla DGR n. 1483/2008, comprendente le modifiche e integrazioni soprariportate;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.